



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia

Modena, 20/05/2011

Protocollo generale n. 62607/2011
DO/CG /do

**A tutto il personale
del Settore Trasformazione Urbana
e Qualità Edilizia**

Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

OGGETTO: ART 5 DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N.70 – art. 19 L241/1990 – prime indicazioni per la SCIA.

Gentili colleghi, gentili professionisti,

gli interventi edilizi che fino al 13/05/2011 erano assoggettati a DIA, dal 14 maggio richiedono una **SCIA edilizia**, ovvero una segnalazione certificata di inizio attività, la cui disciplina è contenuta nell'**art. 5 del D.L.70/2011** e nell'**art. 19 L.241/1990** modificato sempre dal medesimo decreto legge citato.

Non si tratta solo di un mero mutamento di nome.

La DIA, infatti, aveva una disciplina ed una procedimentalizzazione che non sono più quelle della SCIA, per la quale la legge ha attribuito al privato l'incombenza e la responsabilità di preparare correttamente, e in modo completo, il progetto edilizio, prima di presentarlo in Comune.

La SCIA quindi è efficace subito dal giorno della sua presentazione e il Comune effettua controlli solo successivi.

Tuttavia, poiché la norma di riferimento (art. 241/1990) non è tarata sull'edilizia e non è ancora puntualizzata dalla disciplina di legge regionale, dà luogo ad una serie di difficoltà interpretative ed applicative; perciò la Direzione del mio settore sta facendo riflessioni ed approfondimenti sulle modalità operative.

In ogni caso, da lunedì 23 maggio, **è possibile presentare la SCIA, se questa è corredata dei pareri e degli atti di assenso richiesti dalle normative specifiche di materia**, per la tipologia di intervento che si intende realizzare. Se non si sono acquisiti detti pareri e atti di assenso comunque denominati e non sono allegati alla SCIA, questa non può essere presentata.

Se si tratta di un intervento che riguarda un insediamento produttivo di beni e servizi:

- il privato può depositare presso lo Sportello Unico la richiesta per ottenere i pareri o atti di assenso di legge, allegando tutta la documentazione del caso, poi sarà il nostro Sportello ad inoltrare detta richiesta agli enti competenti e alle autorità preposte alla tutela del vincolo, se l'intervento si deve realizzare su un immobile assoggettato a vincoli di legge. Una volta pervenuto il parere e l'atto di assenso, questo ufficio lo spedisce ai privati. A questo punto il privato potrà presentare la SCIA:

- oppure il privato può optare per la presentazione di una domanda unica, con anche allegata la SCIA, con la relativa richiesta di pareri e/o atti di assenso. In questo caso, viene avviato il procedimento unico SUAP, vengono acquisiti i pareri di legge **e il procedimento dura 90 giorni dalla data della domanda unica**, come da DPR 447/1998 e s.m.(dal 1/10/2011 durerà 30 giorni).

Per gli altri interventi, se l'immobile è soggetto a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, il privato può depositare presso lo Sportello Unico la richiesta per ottenere pareri o atti di assenso comunque denominati richiesti dalle leggi specifiche, allegando tutta la documentazione del caso ed i nostri Uffici provvederanno ad inoltrare detta richiesta agli enti competenti e alle autorità preposte alla tutela del vincolo. Una volta pervenuto il parere e l'atto di assenso, questo verrà spedito al privato, il quale potrà presentare la SCIA. Oppure il privato potrà acquisire detto parere o assenso autonomamente ed allegarlo alla SCIA al momento della relazione presentazione.

Invito i colleghi del mio settore e i professionisti dell'edilizia a fornire tutta la collaborazione e il necessario supporto, in quanto l'applicazione delle nuove norme è assai complessa e l'assetto normativo, trattandosi di decreto legge, potrebbe cambiare, anche sostanzialmente, a breve; la Regione stessa potrebbe intervenire con legge o con circolari interpretative.

Auspisco pertanto vostre proposte, suggerimenti e quant'altro possa servire per chiarire l'applicazione operativa delle nuove norme.

Le nuove norme, infatti, ci impongono di operare nel rispetto di una metodologia nuova che vede completamente eliminata la fase di istruttoria preventiva all'efficacia del titolo (che era presente nella DIA, ma che non c'è più nella SCIA), per focalizzare gli sforzi e le competenze degli uffici su una fase di controllo, successiva all'efficacia del titolo abilitativo. Tale fase sarà oggetto di una successiva nota informativa, appena chiarite le modalità organizzative, operative e procedurali.

Allego il testo dell'art.5 del D.L.70/2011 e il testo dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato dopo detto decreto legge.

Restano confermate le procedure introdotte dall'art. 6 del DPR 380/2001, come modificato dal D.L.40/2010 convertito in legge 73/2010 (in vigore dal 26/05/2010) che prevedono una comunicazione di inizio lavori semplice e una comunicazione di inizio lavori asseverata nei casi delineati dallo stesso articolo 6 e i casi di interventi assoggettati a permesso di costruire, con la sola novità della necessità di allegare alla richiesta un'asseverazione di conformità del progettista abilitato, con i contenuti previsti dell'art. 5 del D.L.70/2011.

Auguro buon lavoro a tutti.

**Il Dirigente Responsabile del settore
f.to Ing. Giovanni Villanti**

ALLEGATI:
art. 5 D.L.70/2011
art. 19 L.241/1990 modificato

L'originale, firmato e protocollato, è depositato agli atti del settore